

STATUTO

ASCONA FENCING CLUB

Art. 1 - Denominazione, forma giuridica, durata e sede

- 1.1 Sotto la denominazione "**Ascona Fencing Club**" (in seguito anche "il Club") è costituita ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero un'associazione sportiva, aconfessionale ed apolitica, senza scopo di lucro e di durata illimitata.
- 1.2 Il Club ha sede ad Ascona.
- 1.3 Essa può affiliarsi alla Federazione Ticinese di Scherma (Scherma Ticino) ed alla Federazione Svizzera di Scherma (Swiss Fencing) i cui statuti e i regolamenti sono vincolanti per l'associazione ed i suoi membri.

Art. 2 - Scopo

- 2.1 Il Club si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. gestire un club di scherma al fine di garantire l'insegnamento e favorire la pratica della scherma olimpica nelle due discipline tradizionali: fioretto e spada;
 - b. promuovere la diffusione della scherma ad Ascona e dintorni, rendendola accessibile a un pubblico sempre più ampio;
 - c. sviluppare collaborazioni complementari con il Circolo Scherma Locarno, che si dedica all'insegnamento e alla pratica della sciabola;
 - d. collaborare con le altre realtà schermistiche del Cantone, in particolare con Lugano Scherma e il nuovo PSE, al fine di creare sinergie e promuovere la crescita del movimento schermistico regionale;
 - e. organizzare e gestire camp estivi di scherma e multisport ad Ascona e presso il Centro Sportivo di Tenero, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento dei giovani alla scherma in un contesto formativo e ricreativo;
 - f. sostenere e incentivare sia la pratica della scherma per tutti;
 - g. incoraggiare, sostenere e supportare talenti regionali nella pratica della scherma agonistica anche di alto livello ;
 - h. promuovere e realizzare progetti volti a favorire l'inclusione attraverso la scherma.

Art.3 - Principi etici

- 3.1 Il Club si impegna ad agire nel pieno rispetto dei principi di etica sportiva, del fair play e dei valori di una buona governance.

- 3.2 I generi devono essere rappresentati complessivamente in modo equilibrato all'interno degli organi esecutivi ed operativi del Club.
- 3.3 Nel presente Statuto, per ragioni di semplicità linguistica, è utilizzata la forma maschile per riferirsi a persone, cariche e ruoli. Tale uso deve intendersi riferito in modo inclusivo a persone di qualunque genere, senza alcuna discriminazione o esclusione.
- 3.4 In qualità di membro di Swiss Fencing, **il Club**, così come tutti i suoi membri, è soggetto allo **Statuto etico dello sport di Swiss Olympic**, nonché a tutti i documenti e regolamenti ad essi collegati.
- 3.5 I membri del Club si impegnano a praticare la scherma sportiva in modo leale e corretto, astenendosi da qualsiasi forma di comportamento scorretto, influenza indebita o manipolazione delle competizioni, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni etiche emanate da Swiss Fencing e Swiss Olympic.

Art. 4 - Violazioni delle norme sul doping e sull'etica

- 4.1 Eventuali sospette violazioni delle norme sul doping o delle regole etiche saranno esaminate da **Swiss Sport Integrity** e, se accertate, sanzionate conformemente alle disposizioni delle norme federative applicabili.
- 4.2 Per tutti gli altri casi, la valutazione e l'eventuale irrogazione delle sanzioni avvengono esclusivamente in conformità allo Statuto sul doping e allo Statuto di Swiss Olympic, tramite il Tribunale dello sport svizzero (TAS), con esclusione dei tribunali ordinari. I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni delle norme sul doping, delle regole etiche o dei regolamenti ad esse collegati.

Art. 5 - Protezione dei dati

- 5.1 Ai sensi dell'art. 13 Cost. e della legge sulla protezione dei dati (LPD), ogni persona ha diritto alla protezione della propria sfera privata e alla protezione contro l'uso abusivo dei propri dati personali. Sulla base di questi principi, il comitato direttivo emana un apposito regolamento in materia di protezione dei dati.

Art. 6 - Anno associativo

- 6.1 L'anno associativo ha durata di dodici mesi e decorre dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 7 – Mezzi

- 7.1 Per perseguire i suoi scopi, il Club si avvale di:
- a. Le quote associative;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e sponsorizzazioni;
 - d. proventi da contratti di prestazione;
 - e. Eventuali proventi da manifestazioni, tornei o corsi.
- 7.2 Conformemente all'art. 75a del Codice civile, il Club risponde verso i propri membri e i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato.

Articolo 8 – Membri

- 8.1 L'Associazione si compone di :
- a. soci onorari
 - b. soci attivi
 - c. soci in congedo
 - d. soci sostenitori
- 8.2 Sono soci onorari coloro che, per particolari meriti sportivi e benemeritenze, sono riconosciuti tali dall'Assemblea su proposta del Comitato. La qualifica di socio onorario è a vita. Essi hanno diritto di voto in Assemblea generale.
- 8.3 Sono soci attivi coloro che s'impegnano ad esercitare una regolare attività schermistica presso il Club. Essi hanno diritto di voto in Assemblea generale.
- 8.4 Sono soci in congedo i soci attivi, che per motivi duraturi di studio, lavoro, malattia, infortunio o gravidanza lasciano il Cantone o sono impossibilitati di praticare l'attività schermistica. Questi soci hanno diritto di voto in Assemblea se mantengono la licenza presso il Club, avendo la facoltà d'isciversi presso altre associazioni o club in Svizzera o presso un altro club riconosciuto dalla Federazione Internazionale di scherma (FIE).
- 8.5 Sono soci sostenitori coloro che non partecipano all'attività schermistica ma che vogliono contribuire allo sviluppo del Club: Possono essere soci sostenitori genitori, parenti, arbitri, e volontari.
- 8.6 Hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. I soci con meno di sedici anni possono essere rappresentati in Assemblea da un loro genitore o loro legale rappresentante.
- 8.7 L'ammissione dei membri è decisa dal Comitato. Per essere ammesso al Club, il candidato deve compilare e inoltrare il formulario d'iscrizione online. Il candidato minorenni deve presentare il consenso scritto dei genitori.

- 8.8 I membri possono essere esclusi per gravi motivi su decisione del Comitato. Il Comitato può sospendere temporaneamente e/o espellere un socio se ha leso gravemente gli interessi del Club o ha deteriorato la vita associativa e sportiva del Club, se ha violato gravemente gli statuti o i regolamenti di Swiss Fencing, compreso il diritto superiore.

Art. 9 – Organi

- 9.1 Gli organi del Club sono:
- a. L'Assemblea generale;
 - b. Il Comitato;
 - c. L'Organo di revisione dei conti.

Art. 10 – Assemblea generale

- 10.1 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione e si tiene almeno una volta all'anno.
- 10.2 I compiti e le competenze dell'assemblea generale dell'associazione sono i seguenti:
- a. Approvare il rapporto del Comitato, i conti, il rapporto di revisione e lo scarico del Comitato;
 - b. Eleggere il Comitato e i revisori;
 - c. Modificare lo statuto;
 - d. Sciogliere il Club;
 - e. Decidere su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
 - f. Eleggere i membri onorari.
- 10.3 L'Assemblea generale si svolge in presenza e può essere organizzata online solo in caso di forza maggiore o quando deciso all'unanimità dal Comitato. In tal caso l'Assemblea generale deve essere organizzata mediante sistemi tecnici atti a garantire la presenza continua e certa di tutti i partecipanti.
- 10.4 Dopo la chiusura dell'anno associativo, il Comitato invita i soci all'Assemblea generale ordinaria annuale del Club, che deve tenersi al più tardi entro la fine del mese di settembre.
- 10.5 L'invito e l'ordine del giorno, definito dal Comitato, devono essere comunicati ai soci con affissione all'albo sociale o sull'albo digitale del sito sociale, almeno 30 giorni primadell'Assemblea generale. Le proposte dei soci per l'ordine del giorno o documenti complementari, devono essere trasmesse al Comitato al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea generale.

- 10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Gli scrutatori sono scelti in seno all'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea generale è redatto dal Segretario del Comitato. Il Comitato verifica l'adesione dei partecipanti e i poteri dei delegati prima dell'apertura dell'Assemblea generale dell'associazione. Il numero dei soci aventi diritto di voto viene comunicato prima della prima votazione.
- 10.7 Ogni membro dell'associazione dispone di un voto.
- 10.8 L'Assemblea generale decide unicamente sulle proposte iscritte all'ordine del giorno. Se, nel corso della discussione, viene formulata una nuova proposta durante l'Assemblea generale, i soci presenti o rappresentati decidono a maggioranza dei 2/3 se accettare la proposta o rinviarla alla prossima Assemblea dell'associazione. In mancanza di una maggioranza dei 2/3, la proposta viene trattata nella successiva Assemblea generale.
- 10.9 Le revisioni dello Statuto e la dissoluzione del Club possono essere trattate e decise solo previa iscrizione all'ordine del giorno.
- 10.10 La partecipazione all'Assemblea generale è riservata ai soci. Il Comitato direttivo può invitare ospiti senza diritto di voto.
- 10.11 Se l'urgenza e l'importanza di una questione lo richiedono, il Comitato può convocare un'Assemblea straordinaria. Questo diritto è riconosciuto anche a 1/5 dei soci che, congiuntamente, sottopongono al Comitato una proposta in cui indicano i punti da trattare all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria deve tenersi entro i due mesi successivi.
- 10.12 Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 14 (Scioglimento), l'Assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti. Una mozione si considera approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 11 – Comitato

- 11.1 Il Comitato è composto da 3 a 7 membri, eletti per un mandato di 4 anni, rinnovabile per un massimo di 3 mandati consecutivi. I mandati seguono i cicli olimpici. Il Comitato è eletto ogni 4 anni durante l'Assemblea elettiva a giugno. Il primo mandato si conclude nel giugno 2028.
- 11.2 Il Comitato si compone di almeno:
- a. Presidente
 - b. Vicepresidente o Segretario
 - c. Tesoriere
- 11.2 Compiti del Comitato:

- a. Gestire l'ordinaria amministrazione del club
- b. Convocare l'Assemblea generale;
- c. Amministrare delle finanze;
- d. Coordinare delle attività sportive;
- e. Decidere sull'ammissione e l'esclusione dei membri.
- f. Attuare le decisioni dell'assemblea generale
- g. Proporre i revisori all'assemblea generale dell'associazione
- h. Concludere contratti con terzi, assumere e gestire il personale
- i. Adottare i regolamenti necessari;
- j. Nominare eventuali Commissioni e stabilirne le competenze e poteri
- k. Definire i poteri di firma.

11.3 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. Devono essere presenti almeno 3 membri di Comitato (di cui uno è il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente) affinché le decisioni siano valide. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente (o del vicepresidente in sua assenza). È data la possibilità al Comitato di riunirsi e decidere in via telematica e con decisioni circolari.

11.4 Se sussiste un rischio di conflitto d'interessi per un membro del Comitato in relazione a una decisione dello stesso Comitato, questi ne informa il presidente e si astiene dal partecipare alla discussione e alla decisione. L'astensione per conflitto d'interessi deve essere verbalizzata.

Art. 12 – Commissioni

12.1 Il Comitato ha facoltà di nominare delle commissioni e stabilirne competenze, organizzazione e poteri.

Art. 13 – Organo di Revisione interno

13.1 L'assemblea nomina due revisori, esterni al Comitato, incaricati di verificare i conti annuali del Club e di presentare un rapporto all'Assemblea generale.

Art. 14 – Scioglimento

14.1 Lo scioglimento del Club può essere deciso solo da un'assemblea straordinaria convocata a tale scopo.

14.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a un'organizzazione con scopi simili, con sede in Svizzera.

- 14.3 La liquidazione, fatto salva diversa decisione da parte dell'Assemblea, è operata dal Comitato. È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i membri.

Art. 14 – Disposizioni finali

- 15.1 Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del Club in data 2 dicembre 2025.
- 15.2 Entra in vigore con effetto immediato.
- 15.3 Le comunicazioni ai soci avvengono per affissione all'albo sociale in sede e/o digitale.
- 15.4 Il presente Statuto è redatto in lingua italiana e costituisce la versione ufficiale. Il Comitato ha facoltà di pubblicare lo Statuto anche in altre lingue a fini promozionali.
In caso di controversia, farà fede unicamente la versione in lingua italiana.

Ascona, 02.12.2025



Fabiana Würigler- Presidente